



PROVINCIA DI AREZZO



COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI AREZZO ED IL COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA PER LA DISCIPLINA DEI RECIPROCI RAPPORTI RISPETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE SULLA FASCIA DI PERTINENZA LUNGO LE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

^^^^^^^^

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno ____ (____) del mese di _____ nella sede della Provincia di Arezzo

T R A

Il Comune di Pratovecchio Stia Cod. fisc. F.E. 02169070519 , legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Luca Santini, nato a Stia il 06/02/1964, domiciliato per la carica nella sede comunale in Pratovecchio Stia, il quale interviene ed agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito definito semplicemente "Comune";

E

La Provincia di Arezzo Codice Fiscale 80000610511 e P.IVA 00850580515, legalmente rappresentata dal Presidente della Provincia *pro tempore*, Dott. Alessandro Polcri, nato a Sansepolcro il 21/06/1982, domiciliato per la carica presso la sede provinciale in

Arezzo, Piazza della Libertà 3, il quale interviene ed agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in seguito definita semplicemente "Provincia".

P R E M E S S O

CHE il D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), all'art. 14, stabilisce che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

CHE il territorio del Comune di Pratovecchio Stia è attraversato da viabilità di competenza della Provincia di Arezzo;

CHE in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992, come modificato dal D.P.R. 610/1996) e in ottemperanza a quanto precisato dalla Circolare Ministeriale n. 6709/1997, i rapporti tra ente proprietario della strada e Comune avente popolazione inferiore a diecimila abitanti dovrebbero essere disciplinati tramite la redazione di un apposito verbale di constatazione dei limiti del centro abitato;

DATO che, allo stato attuale, tale verbale di constatazione non risulta essere stato formalizzato tra le Parti, emerge la necessità di ovviare a tale carenza regolamentando i reciproci obblighi e rapporti relativi alle attività di manutenzione lungo le pertinenze stradali;

CHE la Provincia di Arezzo, in qualità di ente proprietario, si impegna a garantire in ogni caso i livelli minimi di sicurezza stradale attraverso l'esecuzione di almeno un taglio dell'erba annuale lungo gli arginelli e le pertinenze stradali di propria competenza;

CHE il Comune di Pratovecchio Stia, nell'ambito di un fattivo spirito di collaborazione e in ragione dell'interesse legato alla tutela

dell'arredo e del decoro urbano, intende potersi affiancare alla Provincia nell'esecuzione di ulteriori sfalci dell'erba, in particolar modo all'interno dei centri abitati, oltre all'esecuzione di altri interventi sulle fasce di pertinenza tipici del tessuto urbano;

CHE le Parti intendono disciplinare formalmente tali reciproci rapporti, stabilendo sin d'ora le modalità di intervento all'interno dei centri abitati e rimandando a specifiche valutazioni congiunte gli eventuali interventi al di fuori di essi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse esposte in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo, a tutti gli effetti, valore di patto.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO E RIPARTO DELLE COMPETENZE

Il presente accordo disciplina le attività di manutenzione stradale sulla fascia di pertinenza lungo le strade in proprietà e gestione della Provincia di Arezzo e insistenti nel territorio del Comune di Pratovecchio Stia. Le Parti concordano quanto segue:

1. In capo alla Provincia di Arezzo: Resta ferma la competenza e la responsabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, per la sicurezza della circolazione. A tal fine, la Provincia si impegna a eseguire, a propria cura e spese, almeno un (1) taglio dell'erba all'anno lungo i tratti stradali di propria competenza ricadenti nel territorio comunale.
2. In capo al Comune di Pratovecchio Stia (Centri abitati): Al fine di garantire un superiore livello di decoro urbano, il Comune di Pratovecchio Stia è formalmente titolato e autorizzato, a propria

cura e spese, a eseguire ulteriori interventi di taglio dell'erba ed ogni altro intervento di manutenzione stradale compatibile e funzionale, rispetto allo stato dei luoghi, lungo le pertinenze delle strade provinciali e in gestione ricadenti all'interno dei centri abitati così come delimitati dai provvedimenti comunali. Per tali interventi non è necessaria ulteriore e preventiva autorizzazione della Provincia, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva per fini di coordinamento e di richiesta di parere favorevole per l'emissione della relativa ordinanza.

ART. 3

INTERVENTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Qualora il Comune di Pratovecchio Stia ravvisi la necessità o l'opportunità di effettuare interventi di taglio dell'erba su tratti di strada di competenza provinciale situati al di fuori dei centri abitati, tali interventi saranno valutati caso per caso. Il Comune dovrà inoltrare richiesta al Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo, che valuterà la fattibilità tecnica e rilascerà la relativa Ordinanza, concordando eventualmente le modalità operative e di cantiere per non inficiare la sicurezza della viabilità extraurbana.

ART. 4

ONERI FINANZIARI

Il Comune farà fronte con risorse del proprio bilancio agli interventi di manutenzione eseguiti in base al presente accordo.

ART. 5

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata decennale con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere prorogato ad ogni scadenza per periodi non superiori ad anni dieci solo con l'adozione di nuovo provvedimento, previa valutazione dell'interesse pubblico.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, il presente accordo non può essere ceduto a pena di nullità.

Il Comune e la Provincia hanno facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza dell'accordo, con provvedimento motivato, previa comunicazione da notificare con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 6 RAPPORTI TRA GLI ENTI

Al fine di garantire il miglior coordinamento ed evitare sovrapposizioni, le Parti si impegnano a improntare i reciproci rapporti alla massima collaborazione, scambiandosi, con cadenza stagionale o su richiesta, i rispettivi programmi di intervento per le aree di competenza.

Per gli interventi ricadenti nei centri abitati, il Comune si impegna a dare preventiva comunicazione al Servizio Viabilità della Provincia dell'inizio dei lavori con congruo preavviso, al fine di consentire l'allineamento con eventuali cantieri provinciali o attività di sorveglianza stradale già in essere.

Il Comune, o il soggetto terzo da esso incaricato, si impegna a eseguire i lavori a regola d'arte. Rientra negli obblighi del Comune garantire che, al termine delle operazioni, la sede stradale, le banchine, le cunette e i sistemi di scolo delle acque siano perfettamente sgombri da residui vegetali, terra o altri materiali che possano pregiudicare la sicurezza della circolazione o il regolare deflusso delle acque piovane.

Durante le operazioni di manutenzione, il Comune deve garantire l'integrità della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e di ogni altra pertinenza di proprietà provinciale. Eventuali danni causati durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente comunicati

alla Provincia e ripristinati a cura e spese dell'Ente esecutore.

La Provincia, tramite i propri incaricati, mantiene il diritto di eseguire sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei luoghi e la conformità degli interventi alle norme di sicurezza stradale.

ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI

Nel caso il Comune affidi a terzi i lavori di manutenzione, lo stesso curerà la definizione e la formalizzazione di autonomo atto da sottoscrivere con la ditta affidataria, che dovrà disciplinare gli impegni, gli oneri e le conseguenti responsabilità a carico dei due Soggetti, restando inteso che la Provincia di Arezzo ne rimarrà sollevata.

ART. 8 PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE

Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione lungo le pertinenze stradali, il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con la Provincia.

La Provincia si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

Durante l'esecuzione dei lavori il Comune dovrà provvedere a propria cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa vigente in materia.

Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

Il Comune assume in proprio ogni responsabilità, sollevando integralmente la Provincia, per danni a persone e/o cose arrecati in occasione dei lavori di manutenzione lungo le pertinenze stradali eseguiti direttamente o tramite propri appaltatori in applicazione del presente accordo. Parimenti, la Provincia assume la medesima responsabilità per i danni a terzi derivanti dalle proprie attività eseguite sotto la propria direzione e competenza.

ART. 10 REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Per l'attuazione del presente accordo vengono individuati i seguenti uffici referenti:

Per la Provincia di Arezzo: Responsabile del Servizio Viabilità Geom. Stefano Nocentini contattabile alla PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it o al recapito e-mail ordinaria stefano.nocentini@provincia.arezzo.it

Per il Comune di Pratovecchio Stia responsabile Area n.4 Urbanistica Arch. Alessia Lanzini contattabile alla PEC: c.pratovecchio_stia@postacert.toscana.it o al recapito e-mail ordinaria alessialanzini@casentino.toscana.it.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 di seguito "GDPR" in materia di privacy, le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati in ragione del rapporto corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire tale rapporto.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo

per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono:

La Provincia di Arezzo, il cui designato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/18, è l'Ing. Paolo Bracciali, nominato giusto Decreto presidenziale n. 111 del 19/09/2022 ed il cui Data Protection Officer è l'Avv. Flavio Corsinovi, per ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L., contattabile all'indirizzo dpo_arezzo@essetiweb.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Il Comune di Pratovecchio Stia ha individuato Titolare del trattamento il Comune stesso, contattabile alla pec: c.pratovecchiostia@postacert.toscana.it Informativa completa disponibile sul Web istituzionale.

ART. 12

ADEMPIMENTI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto è esente da imposta di bollo

ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B allegato al DPR n. 642/1972.

ART. 13
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o applicazione del presente accordo viene individuato fin da ora, quale competente, il Foro di Arezzo.

Il presente accordo è stato redatto in formato elettronico, letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Il Presidente

(Dott. Alessandro Polcri)
Firma digitale

Il Sindaco

(Luca Santini)
Firma digitale